



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione generale competitività del sistema
Regionale e sviluppo delle competenze**

Settore Valorizzazione dell'imprenditoria agricola
50127 FIRENZE - Via di Novoli, 26
tel. 055/438.3796

e-mail: simone.tarducci@regione.toscana.it

Prot. N AOO-GRT G.080.020.040/55334
da citare nella risposta

Data 27.02.2014

Allegati

Oggetto: Reg. (CE) 1698/05 – PSR 2007-2013 – Misura 112 “Insediamento giovani agricoltori”
Fase II – Iscrizione IAP - Quesito

Spett.Le
Provincia di Arezzo
UPI
UNCEM

Quesito

Il bando Misura 112 “Insediamento giovani agricoltori” fase 2, approvato con Decreto Dirigenziale R.T. n. 1792 del 23/04/2009, al punto 4 prevede, tra l'altro, che siano ammessi a presentare domanda i giovani che si impegnano a diventare imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi della l.r. 27/07/2007 n.45 e del relativo regolamento di attuazione, entro 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno.

La Delibera GRT n.552 del 08/07/2013, inoltre, per le domande presentate sulla misura 112 bandi fase 1-2-3-4 e Pacchetto Giovani, stabilisce quale adempimento essenziale per la realizzazione degli obiettivi della misura, tra gli altri, quello di “conseguire la capacità professionale e la qualifica di imprenditore agricolo professionale”.

Tutto ciò premesso, si richiede come procedere nel caso di un'impresa agricola finanziata in fase 2 che, pur avendo dimostrato di possedere nei 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno i requisiti necessari per l'iscrizione all'albo IAP ai sensi delle normative sopra richiamate (principalità reddito, tempo lavoro e capacità professionale), non ha provveduto per dimenticanza a dare corso alla richiesta di iscrizione all'albo IAP.

Risposta

Considerando che la DGR 552/2013 stabilisce che “ritardi negli adempimenti o violazione di prescrizioni comportano la revoca del premio solo quando costituiscono violazioni di impegni essenziali” si ritiene che il giovane non sia soggetto alla revoca del premio se, pur avendo omesso per dimenticanza di dar corso alla procedura informatica per l'iscrizione allo IAP prevista dal sistema ARTEA nei 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno, abbia comunque dimostrato di aver acquisito tutti i requisiti necessari all'iscrizione stessa nei tempi prescritti.

Il giovane dovrà comunque aver richiesto e ottenuto la qualifica di IAP definitivo almeno entro la data di presentazione della relazione finale. Resta fermo che lo stesso abbia acquisito entro il termine dei 36 mesi le adeguate conoscenze e competenze professionali come previsto dal REG (CE) 1974/2006.

Il dirigente
Simone Tarducci